



CIRCOLARE INFORMATIVA 3/94

Milano, 28 gennaio 1994

OGGETTO: Legge 13 gennaio 1994, n. 43 su "Disciplina delle cambiali finanziarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 15 del 20 gennaio 1994.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
PARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IPITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. FIORIO
ISEFI	Direzione Generale
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO NUCLEO CENTRALE FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	Direzione Generale
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43.

Disciplina delle cambiali finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

Art. 2.

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonché cambiali finanziarie».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

Art. 3.

1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

Art. 4.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

Art. 5.

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 1669/1933 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) è il seguente:

«Art. 100. — Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza;
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Il vaglia cambiario può anche denominarsi «pagherò cambiario» o «cambiale».

— Il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è il seguente:

«Art. 11 (*Raccolta del risparmio*). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

a) presso soci e dipendenti;

b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

4. Il divieto del comma 2 non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;

d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del

CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata;

e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nota all'art. 2:

Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. In particolare la parte I della tariffa di cui all'allegato 4, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1972, elenca gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Si trascrive il testo del n. 4 dell'art. 6 di detta tariffa, come sopra modificato:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
	4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione		100		5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola «senza garanzia» o equivalente.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 1, terzo comma, del D.L. n. 546/1981 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) è il seguente: «Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del quindici per cento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2309):

Presentato dall'on. Rosini ed altri il 26 febbraio 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'8 e 23 giugno 1993; 9, 16 e 22 settembre 1993.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, l'8 ottobre 1993.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1569):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 25 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 novembre 1993; il 1º dicembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2309-B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 18 dicembre 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 21 dicembre 1993.

94G0039